



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ALPIGNANO
REGOLAMENTO SEZIONALE

STATUTO

TITOLO I° DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCIoglIMENTO

Art. 1° - E' Costituita con sede in Alpignano, un'associazione denominata "Club Alpino Italiano" -Sezione di Alpignano, e sigla "C.A.I." -Sezione di Alpignano. Essa ha durata illimitata.

Art. 2° - La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Art. 3° - In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

TITOLO II° - SCOPI

Art. 4° - L'Associazione ha per scopo:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme.
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorici-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speologia; gite e ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, e altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5° - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III° - SOCI

Art. 6° - Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Art. 7° - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8° - Chiunque intende divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno un anno; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo

decide sull'ammissione, a giudizio insindacabile. In caso di non accettazione, ne da notizia per iscritto al richiedente, restituendo l'importo versato, senza peraltro essere tenuto a spiegarne i motivi. L'ammissione dell'aspirante socio ha validità dal momento dell'accettazione della domanda. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il regolamento della Sezione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 9° - I soci sono tenuti a versare, entro il 31 marzo di ciascun anno sociale, alla Sezione la quota di iscrizione nella misura che verrà stabilita anno per anno, in misura, in ogni caso, non inferiore a quanto stabilito dal Regolamento Generale del C.A.I.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Dopo tale data, potranno essere addebitate ai soci le eventuali spese di Segreteria.

Il socio che muta residenza deve darne avviso alla Sezione.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI

Art. 10° - I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Ricevere le pubblicazioni sociali posteriori alla data della loro ammissione, a seconda delle rispettive categorie.

Frequentare la sede sociale e usare la biblioteca, i materiali, gli attrezzi in dotazione alla sezione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Partecipare alle iniziative promosse dalla sezione uniformandosi alle disposizioni relative.

Usufruire di tutti i rifugi del C.A.I. a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

Fregiarsi del distintivo sociale e riceverne uno speciale se iscritti al C.A.I. Sezione di Alpignano ininterrottamente da 25 anni e/o 50 anni.

Art. 11° - Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in contrasto o in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla sezione o a discapito della medesima. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, quando non siano autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art.12° - Il socio può dimettersi dal Club Apino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.13° - La qualità di socio si perde inoltre per morosità, per scioglimento (trattandosi di ente) e per radiazione.

Art.14° - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata la

radiazione.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.15° - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario e il Vice Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16° - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art.17° - Tutte le cariche sociali della struttura sono elettive e a titolo gratuito e non possono esser affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Capo 1° - Assemblea

Art.18° - L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo; è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

Elegge: il Presidente, il VicePresidente, i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza.

Approva annualmente la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo.

Delibera sull'acquisto e sull'alienazione e/o la costituzione dei vincoli reali sugli immobili.

Delibera sulle modifiche del presente statuto.

Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori.

Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Proclama i soci iscritti da venticinque e/o cinquanta anni alla Sezione.

Art.19° - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.20° - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega scritta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima – l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.21° - L'assemblea nomina un Presidente, un segretario e due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

-Verbale dell'assemblea: il verbale dell'assemblea, redatto normalmente dal Segretario, viene firmato dal Presidente dell'assemblea e dal compilatore.

Voto delle Sottosezioni: ogni Sottosezione partecipa nelle assemblee sociali con il voto del Reggente.

-Seggio elettorale: il seggio elettorale viene nominato dall'assemblea ed è presieduto da un Presidente e da due scrutatori; non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'assemblea oppure in altro momento, presso la sede Sociale osservando le cautele stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Art.22° - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti;

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti presenti.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Regolamento art. VIII.II.1 comma 2 – il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 23° - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., e a norma dello statuto del C.A.I.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei soci che prendono parte alla votazione e sono vincolanti per gli assenti. Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Qualora non vi sia opposizione e sempre che l'oggetto lo consenta, le votazioni si possono fare per appello nominale o per alzata di mano con prova e contro prova.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 24° - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da undici Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i consiglieri il Segretario ed il Vice Segretario e nomina, anche al di fuori dei propri membri il Tesoriere.

Il rinnovo annuale dei componenti il Consiglio Direttivo avviene con le seguenti rotazioni a compiuto triennio:

- 3 consiglieri e Vice Presidente
- 5 consiglieri
- Presidente e tre consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo abbiano interrotto la propria attività nei primi due anni del triennio di carica vengono sostituiti nella successiva assemblea; la loro anzianità viene assunta dai nuovi eletti.

Art. 25° - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e regolamento generale del C.A.I. In particolare:

- Propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo.

- Convoca l'assemblea.
- Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo,
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
- Autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione.
- Delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci.
- Propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali.
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
- Autorizza l'intervento della bandiera e dello stendardo sociale a cerimonie e manifestazioni.
- Autorizza l'eventuale uso a terzi dei locali sociali a condizione che le manifestazioni e le attività in essi svolti non contrastino con le finalità dell'Associazione.
- Può attribuire ai soci, sempre con il loro accordo, delle mansioni di lavoro in sede, quali la raccolta delle quote sociali, il funzionamento della biblioteca, ecc..
- Non può però erogare loro alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese.
- Decide su eventuali controversie sorte tra i singoli soci, tra soci e commissioni, tra commissioni.
- Contro queste decisioni è previsto il ricorso agli organi Centrali competenti nei casi e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

Art. 26° - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o in sua assenza di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono di norma invitati Delegati che non facciano parte del Consiglio; essi non hanno diritto di voto.

Capo 3° - Presidente

Art. 27° - Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

Il Presidente in casi di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

In caso di suo impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente e nel caso di impedimento permanente o di dimissioni si provvederà alla sua sostituzione nella successiva assemblea.

Capo 4° - Vice presidente

Art. 28° - Il Vice Presidente fa parte del comitato di presidenza e sostituisce in ordine di anzianità di carica il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Le funzioni del Vice Presidente, in caso di sua assenza vengono assunte dal Consigliere più anziano in carica.

Capo 5° - Segretario e Vice Segretario

Art. 29° - Il Segretario e il Vice Segretario coadiuvano il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Redigono di norma i verbali delle Assemblee Generali dei Soci e quello delle riunioni del Consiglio.

Hanno la responsabilità di fronte al Consiglio del funzionamento della Segreteria della Sezione.

Capo 6° - Il Tesoriere

Art. 30° - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri componenti.

Controfirma per l'esecuzione i mandati di pagamento e di incasso e firma i bilanci sezionali.

Viene di norma invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo qualora non faccia parte del Consiglio stesso.

Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità.

Capo 7° - Revisori dei Conti

Art. 31° - Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da almeno tre componenti nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, pertanto:

Sono incaricati di rivedere il bilancio consuntivo economico e patrimoniale da presentare con apposita relazione all'Assemblea Generale;

Effettuano verifiche di cassa, almeno trimestrali.

In casi di particolare gravità devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria o provvedervi direttamente se non provvede il Consiglio Direttivo per la consultazione.

Intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

I revisori dei conti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono surrogati nella prima assemblea, qualora il loro numero, tra effettivi e supplenti si riduca a meno di tre si devono indire elezioni suppletive convocando una Assemblea straordinaria.

Capo 8° - Delegati alle assemblee del C.A.I. ed ai convegni.

Art. 32° - I consiglieri delegati, unitamente al Presidente, rappresentano la Sezione alle Assemblee dei Delegati ai convegni.

I Consiglieri delegati sono, in numero proporzionale a quello dei soci (uno per ogni duecento soci e frazioni non inferiore a cento, esclusi i primi duecento soci dei quali è delegato per diritto il Presidente della Sezione) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può Delegare due soci a rappresentare la Sezione in caso di impedimento del Presidente e/o dei Delegati incaricati.

Capo 9° - Commissioni e Gruppi

Art. 33° - Il Consiglio Direttivo procede annualmente alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami della attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia tecnica ed organizzativa, determinandone la

norma di costituzione e funzionamento in armonia con il presente regolamento, su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni.

Art. 34° - Le Commissioni e i Gruppi sono così regolamentati:

I componenti delle Commissioni e dei Gruppi devono essere soci della Sezione;

La nomina dei presidenti delle Commissioni e dei Gruppi, effettuata annualmente dai componenti delle Commissioni o dei Gruppi stessi, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo;

Le Commissioni e i Gruppi possono essere sciolti per deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. E' ammesso in questo ultimo caso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci; I presidenti delle Commissioni e dei Gruppi che non facciano parte del Consiglio Direttivo vengono invitati alle riunioni del Consiglio: vi partecipano con voto consultivo.

La gestione patrimoniale ed economica delle Commissioni e dei Gruppi è amministrata attraverso la Tesoreria.

Le Commissioni e i Gruppi, nell'effettuazione delle spese, non devono superare gli stanziamenti disposti con i bilanci preventivi o successive delibere del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni e i Gruppi, entro il mese di gennaio, devono presentare al Consiglio, una relazione della propria attività ed un rendiconto patrimoniale ed economico.

Art. 35° - Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. Regolamento art. VIII.II.1 comma 3 - la gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 36° - Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione può essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale.

TITOLO V° - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 37° - Il patrimonio sociale è costituito:

Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore della Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 38° - Le entrate sociali sono costituite:

Dalle contribuzioni di iscrizione;

Dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. Centrale.

Art. 39° - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico.

I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 40° - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio; che va presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

I bilanci preventivi, limitati alla parte economica, sono impostati per raggruppamento di conti.

I bilanci consuntivi, composti dalla parte patrimoniale e dalla parte economica, devono

essere articolati in modo da permettere l'analisi delle attività e delle passività.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere firmati dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti.

Gli schemi dei bilanci, redatti normalmente dal Comitato di Presidenza devono essere inviati ai consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio che precede l'Assemblea ordinaria dei soci.

I bilanci devono essere esposti nei locali sociali a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea che dovrà procedere alla loro approvazione.

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei soci, non possono essere prese deliberazioni che comportino nuove maggiori spese, senza indicare i mezzi per farne fronte.

TITOLO VI° - SOTTOSEZIONI

Art. 41° - L'Associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

Le sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo, presieduto da un Reggente entrambi nominati dall'Assemblea dei soci della Sottosezione.

I nomi dei componenti il Consiglio sottosezionale vengono comunicati al Consiglio Direttivo della Sezione per la ratifica entro 40 giorni dalla nomina.

La convocazione, lo svolgimento delle assemblee dei soci, delle adunate del Consiglio sottosezionale e delle eventuali commissioni nominate in seno alla sottosezioni, come pure l'amministrazione del patrimonio sono disciplinate dal regolamento sottosezionale.

Le sottosezioni versano alla Sezione, per ogni loro socio, una quota della tariffa stabilita dal Consiglio della Sezione valutando le necessità della Sottosezione.

Le sottosezioni possono essere sciolte per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio sezionale salvo, in questo ultimo caso, il reclamo dell'Assemblea sezionale e, in seconda istanza, agli Organi Centrali competenti secondo le modalità previste dalla Statuto e dal Regolamento Generale.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. .

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

I Reggenti delle Sottosezioni partecipano dietro invito alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Le Sottosezioni partecipano alle votazioni delle Assemblee Sociali con il voto del Reggente.

TITOLO VII° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42° - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra i soci;

Il C.D.R. competente, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento del C.A.I.

Art. 43° - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento Generale dei C.A.I.

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44° - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 45° - Il presente statuto con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione delle Assemblee Generali dei soci e la ratifica del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.